Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO, il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in 1ª seduta comune, giovedì, 12 febbraio 1959, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Votazione per la nomina di sette componenti il Consiglio superiore della Magistratura.

Il Presidente della Camera dei Deputati
LEONE

(6845)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. **1512.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Mantova una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   congegnatore meccanico;
   aggiustatore;
   tornitore.

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista impiantista in bassa tensione;
   elettromeccanico.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica e scienze applicate; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno professionale, elettrotecnica e misure elettriche; impianti elettrici e disegno relativo; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 11° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare del l'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministràzione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 40.065.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera *E*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 70. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Mantova

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (1ª categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 140 settimanali)	10
7. Insegnanti tecnici pratici	4
8. Applicati	2
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1958, n. **1075**.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi della visita in Italia di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinsciah dell'Iran.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi della visita di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinsciah dell'Iran in Italia;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della visita in Italia di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinsciah dell'Iran.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio della serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 106. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. **1076**.

Distacco della frazione Riviera dal comune di Voghera e sua aggregazione a quello di Cervesina (Pavia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 7 aprile 1948, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Riviera del comune di Voghera ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Cervesina (provincia di Pavia);

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Voghera in data 16 dicembre 1955, n. 118; del Consiglio comunale di Cervesina in data 17 novembre 1953, n. 316, e del Consiglio provinciale di Pavia in data 2 maggio 1957, n. 1156, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 agosto 1958, n. 1512;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Riviera è distaccata dal comune di Voghera ed aggregata al comune di Cervesina, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 96. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. **1077**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di « servomeccanismi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 73. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. **1078**.

Determinazione dei confini del nuovo comune di Sellia Marina (Catanzaro), costituito con legge 13 dicembre 1956, n. 1439.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1439, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1957, n. 2, con la quale è stato costituito, in provincia di Catanzaro, il comune di Sellia Marina comprendente la frazione Sellia Marina di Sellia, capoluogo del nuovo Comune, le frazioni Uria di Magisano, Calabricata e località Feudo De Seta di Albi, e le località La Petrizia di Soveria Simeri, e Frasso e Rocca di Cropani;

Considerato che, ai sensi di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da una pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, vidimato dall'Ufficio del genio civile di Catanzaro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini tra i comuni di Sellia Marina, Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani, in provincia di Catanzaro, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 85. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. **1079**.

Determinazione dei confini del nuovo comune di Vallesaccarda (Avellino), costituito con legge 21 marzo 1958, n. 480.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 480, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1958, n. 115, con la quale è stato costituito, in provincia di Avellino, il comune di Vallesaccarda, con distacco dal comune di Trevico;

Considerato che, ai sensi di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da una pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Avellino;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Trevico e di Vallesaccarda, in provincia di Avellino, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 84. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. **1080**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Imperia, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1958

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 107. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1958.

Nomina del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1958, registro n. 33 Ufficio riscontro poste, foglio n. 314, concernente la nomina dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 23 giugno 1958, relativo alla approvazione del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione predetto, emesso ai sensi del penultimo comma, dell'art. 22 della sopracitata legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1958, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, supplemento al n. 20 dell'11 luglio 1958, e modificato dal successivo decreto Ministeriale 17 luglio 1958, pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte seconda, supplemento al n. 21 del 21 luglio 1958, relativo alla fissazione della data delle elezioni e del termine di presentazione delle liste dei candidati,

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1958, pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte seconda, n. 21 del 21 luglio 1958, concernente la nomina dei componenti il Comitato elettorale previsto dall'art. 4 del regolamento di cui sopra, e il successivo decreto Ministeriale 26 luglio 1958, pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte seconda, n. 22 del 1° agosto 1958, concernente la sostituzione di due componenti del Comitato elettorale predetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1958, pubblicato nel Bollettino straordinario del Ministero in data 9 agosto 1958;

Visti i verbali delle sedute del Comitato elettorale in parola, dai quali risultano eletti in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'on. Armato Baldassare, l'on. Fabbri Riccardo ed il dott. Della Martina Giuseppe, mentre risulta eletto, in rappresentanza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il dott. Zerella Modestino;

Visto che con lettere 6 ottobre 1958 e del 24 settembre 1958 gli on.li Armato Baldassare e Fabbri Riccardo hanno declinato il predetto incarico e che quindi, in loro sostituzione, devono essere nominati i signori Gargiulo Salvatore e Pompili Renato appartenenti alla rispettiva loro stessa lista e che li seguono immediatamente nell'ordine dei voti preferenziali riportati;

Ritenuto opportuno, in occasione della nomina dei sopra indicati rappresentanti del personale, di rinnovare totalmente il provvedimento di costituzione del ripetuto Consiglio di amministrazione allo scopo di ottenere che la futura data di scadenza triennale del periodo di carica dei membri non di diritto cada nello stesso giorno;

Viste le conferme fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato dei propri rappresentanti in seno al Consiglio medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119:

il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, che lo presiede;

il Sottosegretario di Stato, che lo presiede in caso di assenza del Ministro;

il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

l'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

il presidente dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 22, lettere *e*), *f*), *g*), *l*) ed *m*) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, i signori:

Severino dott. Achille, capo servizio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Rizzo dott. Ettore, direttore di divisione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Cozzi dott. Silvio, ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Santilippo dott. Attilio, ispettore generale del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Zappalà avv. Giovanni, vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

Gargiulo Salvatore, ufficiale di 3ª classe nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Pompili Renato, agente di esercizio di 2ª classe nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Della Martina dott. Giuseppe, direttore di sezione nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Zerella dott. Modestino, direttore di sezione nella Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale dell'Azienda medesima.

Art. 3.

Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1958 e le successive modificazioni, citati nelle premesse, relativi alla nomina dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1958
Registro n. 62 Ufficio riscontro poste, foglio n. 356. — SIGNORETTI

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1958.

Nuovo tipo di condizionamento delle pietrine focaie tipo A e tipo A-bis.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1930, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 247;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52, registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1950, Atti Governo registro n. 32, foglio n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 3333, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1953, Atti Governo registro n. 68, foglio n. 146;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° dicembre 1958 le pietrine focaie tipo A e tipo A-*bis* sono poste in vendita, a titolo di esperimento, anche in un nuovo condizionamento costi-

tuito da capsule di cellophane, ciascuna contenente una pietrina. Le capsule, in numero di dieci, sono riunite in una bustina variamente colorata. Ciascuna capsula reca impressa la dicitura « Monopoli di Stato » e può essere venduta al pubblico singolarmente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1958
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 256. — BENNATI

(6819)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 521 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sostituzione della centrale telefonica di Matera, con una nuova centrale di mille numeri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 7 giugno 1958, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 521 relativo alla sostituzione della centrale telefonica di Matera, con una nuova centrale di mille numeri;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sostituzione della centrale telefonica di Matera, con una nuova centrale di mille numeri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 521 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente la sostituzione della centrale telefonica di Matera, con una nuova centrale di mille numeri.

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6793)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 497 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Palo del Colle (Bari).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 20 gennaio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 497 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Palo del Colle (Bari);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Palo del Colle (Bari);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 497 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Palo del Colle (Bari).

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6795)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 524 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Potenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 21 giugno 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 524 relativo all'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Potenza;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Potenza

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 524 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Potenza

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6797)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 534 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Francavilla sul Sinni (Potenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 12 giugno 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 534 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Francavilla sul Sinni (Potenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Francavilla sul Sinni (Potenza).

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 534 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Francavilla sul Sinni (Potenza).

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6791)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958

Approvazione del piano tecnico n. 513 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Gela.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n 1409;

Visto l'art 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 28 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 513 relativo al l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Gela;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale di Gela;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 513 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Gela.

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6800)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 523 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Ragusa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409,

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 7 giugno 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 523 relativo all'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Ragusa;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Ragusa;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 523 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Ragusa.

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6798)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 533 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Maria di Castellabate (Salerno).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 12 giugno 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 533 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Maria di Castellabate (Salerno);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Maria di Castellabate (Salerno);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 533 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Maria di Castellabate (Salerno).

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 522 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Acireale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 7 giugno 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 522 relativo all'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Acireale;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Acireale;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 522 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'ampliamento di mille numeri nella centrale telefonica di Acireale.

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6799)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 539 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 21 giugno 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 539 relativo all'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Castellammare di Stabia;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Castellammare di Stabia;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 539 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'ampliamento di cinquecento numeri nella centrale telefonica di Castellammare di Stabia.

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6796)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 520 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la trasformazione in batteria centrale della rete telefonica urbana del comune di Pizzo Calabro (Catanzaro).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 20 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 520 relativo alla trasformazione in batteria centrale della rete telefonica urbana del comune di Pizzo Calabro (Catanzaro);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 685 del 12 novembre 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la trasformazione in batteria centrale della rete telefonica urbana del comune di Pizzo Calabro (Catanzaro);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 520 presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente la trasformazione in batteria centrale della rete telefonica urbana del comune di Pizzo Calabro (Catanzaro).

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di decreto Presidenziale relativo a ricorso straordinario

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1958, è stato annullato il decreto Presidenziale 10 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1956, col quale venne rigettato il ricorso straordinario 6 giugno 1955, proposto dall'ufficiale giudiziario Morano Gaetano inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione 22 novembre 1954 della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d'appello di Firenze con la quale era stata inflitta allo stesso Morano l'ammenda di L. 750

(6831)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1958, registro n. 28 Interno, foglio n. 303, il comune di Pescara è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6829)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1958, registro n. 28 Interno, foglio n. 377, il comune di Andria (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6830)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « patologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6828)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi

Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 maggio 1953, è stabilito che, per l'anno 1959, le autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per autocarri di portata superiore ai 50 quintali rilasciabili nelle singole Provincie siano contenute nel limite numerico massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia di nuova immatricolazione per la stessa categoria di autocarri, alla data del 31 dicembre 1958 e risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci

Il Ministro: ANGELINI

(6813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

Corso dei cambi del 22 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,65	624,61	624,60	624,55	624,65	624,61	624,60	624,70	624,60
$ Can	647,43	647,25	647,50	647 —	646,50	647,31	647,25	647,10	647,25	647 —
Fr Sv lib	145,76	145,78	145,77	145,75	145,75	145,75	145,76	145,75	145,77	145,75
Kr D	90,33	90,31	90,33	90,33	90,35	90,30	90,3225	90,35	90,33	90,30
Kr N	87,26	87,25	87,27	87,26	87,31	87,30	87,26	87,27	87,27	87,25
Kr Sv	120,50	120,62	120,65	120,63	120,40	120,60	120,625	120,60	120,62	120,60
Fol	165,10	164,95	164,93	164,96	164,90	164,95	165 —	165,75	165,03	164,95
Fr B	12,53	12,535	12,53625	12,5375	12,53	12,55	12,53125	12,52	12,53	12,53
Fr Fr	148,25	148,20	148,25	148,22	148,15	148 —	148,21	148 —	148,22	148,20
Fr Sv acc	143,33	143,32	143,36	143,335	143,18	143,35	143,36	143,35	143,92	143,30
Lst	1745,95	1745,65	1745,625	1745,75	1745,25	1745,90	1745,65	1745,90	1745,90	1745,75
Din occ	149,36	149,25	149,24	149,22	149,20	149,20	149,24	149,20	149,34	149,25
Scell Aust	24,12	24,10	24,11	24,1025	24,10	24,10	24,1075	24,10	24,12	24,11

Media dei titoli del 22 dicembre 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,675
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	88,45
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,525
Id 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
Id 5 % 1936	99,90
Id 5 % (Città di Trieste)	95 —
Id 5 % (Beni Esteri)	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,45
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,70
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,775
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,725
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,605
1 Dollaro canadese	647,125
1 Franco svizzero lib	145,755
1 Corona danese	90,326
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	164,98
1 Franco belga	12,533
100 Franchi francesi	148,215
1 Franco svizzero acc	143,347
1 Lira sterlina	1745,70
1 Marco germanico	149,23
1 Scellino austriaco	24,105

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Azienda di credito

Si rende noto che, con decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1958, la Banca Popolare di Milano è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico, previste dall'art 10 della legge 12 agosto 1957, n 752

Il direttore generale SCIPIONE

(6844)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*) AVVISO n 21

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298 è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968.

N 54847 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo n 8 234847), L. 5000;

N 38494 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9153973 al n. 7/9153976), L 20 000,

N 47670 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/7476691 al n 7/7476700), L. 50.000,

N 80925 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/1618481 al n. 7/1618500), L. 100 000,

N 80926 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/1618501 al n. 7/1618520), L. 100 000;

N 80927 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/1618521 al n 7/1618540), L. 100.000,

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti dal sig Sanguineti Giovanni Battista, nato a Chiavari il 17 febbraio 1891 e ivi domiciliato in via Martiri della Liberazione n. 36.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 29 novembre 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(6569)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5% (1935)	59509	8 065 —	*Filangieri Angeria* di Diego moglie di Guicciardini *Nicolò*, dom a Firenze, vincolato per dote	*Filangeri di Candida Gonzaga Augeria* di Diego moglie di Guicciardini *Niccolò fu Francesco* dom a Firenze, vincolato per dote
Id.	59510	55 —	*Filangieri Angeria* di Diego moglie di *Nicolò* Guicciardini fu Francesco, dom a Firenze, vincolato per dote	Come sopra
Id.	59511	280 —	*Filangieri Angeria* di Diego moglie di *Nicolò* Guicciardini, dom in Firenze, vincolato per dote	Come sopra
Id.	59512	485 —	*Filangieri Angeria* di Diego moglie di Guicciardini Niccolo, dom a Firenze, vincolato per dote	Come sopra
B. T. N. 5% (1959)	4813	12 500 —	*Filangieri Angeria o Augeria* di Diego moglie di Guicciardini Niccolò fu Francesco, dom a Firenze, vincolato per dote	Come sopra
Rendita 5% (1935)	211524	250 —	Busto *Francesco* fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Trocchia Giuseppina ved Busto, dom in Acerra (Napoli)	Busto *Francesca* fu Agostino, minore, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	699	56 500 —	Zanoni (o Zanon) Carla di Luigi moglie di *Grasso Venuto* Giuseppe, dom a Roma, vincolato per dote	Zanoni Carla di Luigi moglie di *Grasso* Giuseppe, dom a Roma, vincolato per dote
Id.	1012	500 —	Zanoni Carla di Luigi moglie di *Grasso Venuto* Giuseppe, ecc., come sopra	Come sopra
Id.	1785	6 000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	4940	5.750 —	Secco *Suardo* Lucia fu Giovanni moglie di Capialbi Massimo, dom in Stilo (Reggio Calabria), vincolato per dote	Secco *Suardi* Lucia fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	10086	250 —	Bick Massabo Angioletta fu Luigi, nubile, dom ad Imperia, con vincolo d'usufrutto a favore di Fabbiano *Enrichetta* fu *Giovanni* ved Bick Massabo Luigi, dom. a Imperia	Come contro con usufrutto a Fabbiano *Enrica* fu *Gio Batta* ved Bick Massabò, Luigi, dom ad Imperia
Id.	10087	250 —	Pozzoli Emilio di Angelo Mario o Mario, minore sotto la patria potesta del padre, dom ad Imperia con usufrutto come sopra	Pozzoli Emilio di Angelo Mario o Mario, minore sotto la patria potesta del padre, dom ad Imperia, con usufrutto come sopra
Id.	10088	250 —	Pozzoli Paolo di Angelo Mario o Mario, minore sotto la patria potesta del padre dom ad Imperia, con usufrutto come sopra	Pozzoli Paolo di Angelo Mario o Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom ad Imperia, con usufrutto come sopra
P. R. 3,50% (1934)	490397	3 157 —	Lora Amalia fu Ottavio in Beccario, dom in Occhieppo Superiore (Vercelli), con usufrutto a *Lora Piana Luisa* fu Giovanni ved Lora, dom in Quarona Sesia (Vercelli)	Come contro, con usufrutto a *Loro Piana Rosa Giovanna* fu Giovanni ved Lora, dom in Quarona Sesia (Vercelli)
Id.	141528	444,50	Alliata Marianna fu Luigi moglie di *Bordonaro* Gabriele, dom a Palermo, vincolato per dote	Alliata Marianna fu Luigi moglie di *Chiaramonte Bordonaro* Gabriele, dom a Palermo, vincolato per dote
B. T. N. 5% (1960)	3101	15 000 —	Pinto *Carmela*, nata a Napoli il 1° maggio 1943, minore sotto la patria potesta della madre Migliaccio Emma ved Pinto	Pinto *Gabriella*, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	169107	2.000 —	Crivella Carlo fu Giacinto, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonetto *Carolina* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bonetto *Cecilia Carola* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
Id.	34958	585 —	Gatti *Isabella* di Francesco moglie di Pansecco Carlo, dom. a Savona, vincolato per dote.	Gatti *Maria Isabella* di Francesco, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	943	3.000 —	Martinez Domenica fu *Francesco* moglie di Iaracitano Domenico, dom. in Marsala (Trapani).	Martinez Domenica fu *Francesco Paolo*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	31448	119 —	Benvenuto *Angelo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Toso *Margherita* fu Antonio vedova Benvenuto, dom. a Vado Ligure (Genova).	Benvenuto *Giulio* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Toso *Emilia* fu Antonio vedova Benvenuto, dom. a Vado Ligure (Genova).
Cons. 3,50 % (1906)	601647	577,50	Ravera *Ida Enrichetta* fu Ferdinando moglie di Ravera Marco, dom. in Asti (Alessandria).	Ravera *Enrichetta* fu Ferdinando, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	4451	250 —	Lombardo Giuseppina fu *Antonio* moglie di Lasagna Sebastiano, dom. in Montemagno (Asti).	Lombardo Giuseppina fu *Stefano Antonio*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	61400	1.000 —	Giampà *Francesco* fu Giuseppe, dom. a New York (U.S.A.).	Giampà *Andrea* fu Giuseppe, dom. a New York (U.S.A.).
Id.	61401	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	61402	3.720 —	Giampà *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Filadelfia (Catanzaro).	Giampà *Andrea* fu Giuseppe, dom. a Filadelfia (Catanzaro).
Id.	61403	1.000 —	Giampà *Francesco* fu Giuseppe, dom. a New York.	Giampà *Andrea* fu Giuseppe, dom. a New York.
Id.	61404	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	61405	330 —	Giampà *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Filadelfia (Catanzaro).	Giampà *Andrea* fu Giuseppe, dom. a Filadelfia (Catanzaro).
P. Ric. Red. 5% (1947) Serie 32	5844	250 —	Cauvin *Giulia* fu Carlo, moglie di Muzzioli Mario, dom. in Genova, con usufrutto ad Avignone *Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin, dom. in Genova.	Cauvin *Margherita* fu Carlo, moglie di Muzzioli Mario, dom. in Genova, con usufrutto ad Avignone *Marina Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin, dom. in Genova.
Id. Serie 54	5845	100 —	Come sopra (intestazione e usufrutto).	Come sopra (intestazione e usufrutto).
Rendita 5 % (1935)	110068	700 —	Cauvin Elena fu Carlo, moglie di Mancuso Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Cauvin Elena fu Carlo, moglie di Mancuso Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	9385	750 —	Come sopra (intestazione e usufrutto).	Come sopra (intestazione e usufrutto).
P. Red. 3,50 % (1934)	143183	917 —	*Ajò Giannina* fu Dattolo moglie di Caruba *Carlo*, dom. in Gubbio (Perugia), vincolato per dote.	*Ajò Fernanda Giannina* fu Dattolo moglie di Caruba *Corrado*, ecc., come contro.
P. Red. 5 % (1936)	10751	40 —	Del Priore *Rosa* di Vincenzo moglie di Mignone Giuseppe fu Alfonso, dom. a Roma, vincolato per dote.	Del Priore *Rosina* di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	11475	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	12128	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13647	260 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	270431	2.369,50	Di Gaudio Rosalia di *Salvatore* moglie di Petralia Paolo, dom. a Buffalo, N. Y. (U.S.A.), con usufrutto a Di Gaudio *Salvatore* fu Tommaso, dom. a Collesano (Palermo).	Di Gaudio Rosalia di *Angelo Salvatore* moglie di Petralia Paolo, dom. a Buffalo N. Y. (U.S.A.), con usufrutto a Di Gaudio *Angelo Salvatore* fu Tommaso, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come spora rettificate.

Roma, addì 1° dicembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6568)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina dei membri aggregati, per la geografia e per la lingua inglese, nella Commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 3182 del 1° luglio 1958 registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1958, registro n. 44 Ufficio riscontro poste, foglio n. 185, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice delle prove scritte orali e pratiche per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, ed in particolare la riserva in esso contenuta, d'integrare la Commissione stessa,

Vista la designazione dei professori per la geografia e la lingua inglese fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto col foglio n. 27564 del 3 settembre 1958,

Decreta

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili è costituita, oltre dai membri di cui al decreto Ministeriale 1° luglio 1958, citato nelle premesse, anche dai membri aggregati per la geografia e per la lingua inglese qui di seguito indicati:

1) Boitani dott. ing. Emilio, membro per la geografia,
2) Colombo prof. Dario, membro per la lingua inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Ministro. SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Registro n. 60 Uff. ris. poste, foglio n. 202 — VENTURA SIGNORETTI

(6814)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario della prova scritta e di quelle pratiche del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano).

Il Ministero dell'industria e del commercio ai sensi del l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritta e pratiche del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano), indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario.

prova scritta: il 22 gennaio 1959, alle ore 8,30, presso l'Istituto di chimica industriale ed applicata della Facoltà di ingegneria, in via Eudossiana n. 18 (presso San Pietro in Vincoli),

prima prova pratica: il 23 gennaio 1959, alle ore 8,30, presso l'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma (Città Universitaria), piazzale delle Scienze,

seconda prova pratica: il 24 gennaio 1959, alle ore 8,30, presso l'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma (Città Universitaria), piazzale delle Scienze.

(6837)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 16519/San. del 1° aprile 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio precedente decreto n. 46475/San. del 19 settembre 1958, col quale le signore Coccia Ines e Boselli Angelina venivano dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate rispettivamente alle condotte ostetriche di Alagna e Romagnese,

Ritenuto che per effetto della rinuncia delle predette ostetriche, si deve procedere all'assegnazione delle sedi resesi vacanti delle candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che la signora Gavoni Angelina, all'uopo preventivamente interpellata, non ha accettato la sede in questione nel termine assegnatole a pena di decadenza, e che, pertanto, deve considerarsi rinunciataria all'assegnazione delle sedi stesse,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Rotta Giuseppina: Alagna,
2) Zuffada Ernestina: Romagnese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 1° dicembre 1958

Il prefetto. VEGNI

(6765)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.